

consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Direzione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica,

sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 24 aprile 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03984

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione delle risorse vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico. (Delibera n. 147/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato;


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente

il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;



Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso a carico della Regione Sicilia nell'ordine del 49,11 per cento e al comma 836 stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 13 maggio 2010, n. 5 (G.U. n. 207 del 4 settembre 2010), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2009, che ha accantonato la somma di 3.550.000,00 euro per l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e loro familiari;

Vista la nota del Ministro della salute del 6 dicembre 2012, n. 9969, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana delle risorse vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2009;

Tenuto conto che nella citata proposta del Ministro della salute viene precisato che la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato di non aver erogato sussidi a soggetti hanseniani e che pertanto la medesima Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), sancita nella seduta del 25 ottobre 2012, (Rep. atti n. 210/CSR);

Tenuto conto che nella citata intesa della Conferenza Stato - Regioni viene chiaramente espresso che il Ministero della salute, sulla base dell'avviso fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha precisato che «le somme sono dovute solo nei limiti di quanto erogato in via anticipatoria dalle Regioni, sulla base del numero di soggetti aventi diritto al sussidio; la differenza costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non può essere riassegnata ad altro titolo»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in G.U. n. 122/2012), da cui è emerso che le risorse effettivamente erogate alle Regioni, a titolo di rimborso, per il finanziamento di sussidi economici ai cittadini affetti

dal morbo di Hansen e ai loro familiari, risultano sistematicamente inferiori a quelle allo scopo accantonate e ritenute pertanto opportuna, in occasione di futuri riparti, una revisione degli importi accantonati;

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2009, vincolate all'erogazione di provvidenze a favore di cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari, pari a 3.550.000,00 euro, viene assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma di 1.511.274,51 euro a fronte delle richieste pervenute e tenendo conto della quota di compartecipazione a carico della Regione Sicilia pari a 155.070,96 euro.

2. In conformità con quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni di cui alle premesse, la somma di 2.038.725,49 euro - risultante dalla differenza tra le risorse complessivamente vincolate sul Fondo sanitario nazionale 2009, pari a 3.550.000,00 euro e quelle che vengono assegnate con la presente delibera, pari a 1.511.274,51 euro - costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non può essere oggetto di assegnazione, ad altro titolo, a favore delle Regioni.

3. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Regioni secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.


Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 291



**FSN 2009 - Rimborsi alle Regioni del sussidio alle persone
affette dal morbo di Hansen**

(Legge n. 126/80)

importi in euro

REGIONI	Importi da rimborsare alle Regioni
PIEMONTE	25.813,37
LOMBARDIA	13.906,80
VENETO	24.226,00
LIGURIA	145.043,23
TOSCANA	48.179,39
UMBRIA	17.943,40
MARCHE	3.669,80
LAZIO	90.380,42
ABRUZZO	23.599,65
MOLISE	11.341,00
CAMPANIA	194.734,35
PUGLIA	481.952,59
BASILICATA	13.067,00
CALABRIA	256.725,98
SICILIA *	160.691,53
TOTALE	1.511.274,51

* La quota della Regione Siciliana ammonterebbe a 315.762,49 euro, ma ai sensi del comma 830 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) partecipa al finanziamento in ragione del 49,11% e, quindi, per un importo pari a 155.070,96 euro.

13A03985

